



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000007/11

Roma, 13 gennaio 2011

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- A) Decreto - Legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" (cd. Decreto Milleproroghe).
- B) Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)".
- C) DPCM – Ufficio per lo Sport – 3 dicembre 2010 recante "Individuazione del criterio di ripartizione relativo al Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale " – Graduatoria degli eventi risultati beneficiari.
- D) AGCOM – deliberazione 17 dicembre 2010 recante "Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 32 – quater del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Deliberazione n. 667/10/CONS)".
- E) DPR 29 ottobre 2010, n. 222, recante "Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
- F) D. LGS. 26 ottobre 2010, n. 204 recante "Attuazione della Direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".

A) DECRETO - LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225, RECANTE "PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE" (CD. DECRETO MILLEPROROGHE").

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010 è stato pubblicato il decreto legge in oggetto (cosiddetto "decreto milleproroghe"), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, costituito da quattro articoli, dalla Tabella 1 e dall'Allegato 1.

In particolare, l'art. 1 dispone la proroga al 31 marzo 2011 della scadenza dei termini dei provvedimenti elencati nella Tabella 1 e stabilisce altresì che gli stessi possono essere oggetto di ulteriore proroga al 31 dicembre 2011, sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Dei provvedimenti inseriti nella citata Tabella vale qui richiamare:

- il differimento del termine di chiusura dell'Agenzia Torino 2006 di cui all'art. 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, allo scopo di consentire al commissario liquidatore di portare a termine gli adempimenti amministrativi e di concludere le procedure contenziose;
- la proroga, della decorrenza dell'obbligo previsto dall'art. 42, comma 2, del D.L. n. 207/2008 di invio della dichiarazione mensile dei sostituti d'imposta (cosiddetto mod. 770 mensile), mirante alla semplificazione degli attuali adempimenti specie per quanto riguarda i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente; comunicazione da integrarsi, poi, con la trasmissione di una dichiarazione annuale;
- la modifica del termine previsto dalla art. 1, comma 1, secondo periodo, del DPR 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, per la pubblicazione degli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- il differimento del termine stabilito dall'art. 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per denunciare le costruzioni di immobili e loro ampliamenti che non risultano in catasto;
- **la proroga del termine fissato al 31 dicembre 2010 dall'art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per l'invio del mod. EAS da parte degli enti associativi in possesso dei requisiti qualificanti dalla normativa tributaria, per il**

riconoscimento in loro favore della non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del TUIR e all'art. 4 del DPR n. 633/1972 dell'IVA.

E' utile ricordare che tra gli enti predetti sono ricomprese anche le associazioni sportive dilettantistiche.

Ulteriori proroghe sono disposte dall'art. 2 del decreto in trattazione.

Di tutto rilievo per l'associazionismo sportivo dilettantistico risulta essere la norma recata dal comma 1, che stabilisce l'applicabilità anche per l'esercizio finanziario 2011 delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 40/2010, convertito dalla legge n. 72/2010, che consentono al contribuente di destinare una quota pari al 5 per mille della propria IRPEF a finalità d'interesse sociale.

Il comma fissa le risorse destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 in 400 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro sono destinati ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica e, quanto poi all'individuazione delle categorie degli enti che possono accedere al beneficio, alle modalità d'iscrizione e ai criteri di ammissione al riparto, richiama le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, aggiornandone i relativi termini.

Come accennato, tra i destinatari del beneficio sono ricomprese anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività d'interesse sociale. Riguardo ad esse, in ordine alla loro partecipazione al reparto del 5 per mille si fa riserva di ulteriori dettagliate informazioni non appena l'Agenzia delle Entrate avrà fatto conoscere le modalità di utilizzazione del software necessario per la trasmissione in via telematica delle domande d'iscrizione nell'elenco dei beneficiari.

Tra le ulteriori proroghe dei termini di legge in scadenza disposte dal decreto legge in esame sembra utile in questa sede evidenziare altresì:

- il differimento al 30 giugno 2011 del termine del 20 dicembre 2010 previsto dal decreto de Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi sospesi in relazione agli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto (art. 2, comma 2);
- il rinvio di altri sei mesi per il pagamento dei tributi, contributivi previdenziali e premi assicurativi oggetto di sospensione a causa del sisma che ha colpito la provincia dell'Aquila nell'aprile 2009 e rateizzato ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. La ripresa della riscossione avverrà ora a partire dal luglio 2011, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2, comma 3).

Si segnala, da ultimo, che l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto in oggetto (AS 2518), il cui esame inizierà dal Senato, dovrà intervenire entro il 27 febbraio 2011.

B) LEGGE 13 DICEMBRE 2010, N. 220, RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2011)".

E' stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2010, la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)".

Si riporta, di seguito, una sintetica informativa concernente le disposizioni tributarie di maggior rilievo, d'interesse generale, recate dalla legge innanzi specificata, entrata in vigore il 1° gennaio 2011.

Art. 1 (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e Tabelle.).

Commi 15 e 16 (leasing immobiliare) – Recando modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale, il comma 15 stabilisce che per i contratti di locazione finanziaria (leasing) stipulati dal 1° gennaio 2011 è dovuto il pagamento delle ordinarie imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente dell'1 per cento e del 3 per cento.

Le dette aliquote sono ridotte alla metà per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'art. 10, primo comma, n. 8-ter), del DPR n. 633 del 1972, anche se assoggettati all'IVA, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'art. 37 del d.lgs. n. 58/1998 e dall'art. 14-bis della legge n. 86/1994.

Il comma stabilisce, altresì, che sono dovute in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale per le cessioni effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria ovvero di immobile rinveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento dell'utilizzatore.

Il comma 16 prevede poi che per i contratti di leasing di immobili, in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011, le parti sono tenute a versare una imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale entro il 31 marzo 2011, nella misura definita dall'art. 35, comma 10-sexies del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, e con uno sconto del 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto, secondo le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 15 gennaio 2011.

Comma 17 (accertamenti parziali) – Il comma amplia le ipotesi che consentono agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate di procedere ad accertamenti parziali in materia di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 41-bis del DPR n. 600/1973 e di IVA, ex art. 54, comma 4, del DPR n. 633/1972.

Commi 18 e 21 (sanzioni per accertamento con adesione) – Detti commi dispongono l'aumento da un quarto ad un terzo del minimo delle sanzioni previste dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente relativi alle imposte sui redditi e all'IVA (art. 2), alle altre imposte indirette (art. 3) e per il caso di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'avviso di accertamento (art. 15). Tali disposizioni si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Commi 19 e 22 (sanzioni per la conciliazione giudiziale) – Ai sensi dei commi anzidetti, le sanzioni di cui all'art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 546/1992, relative alla conciliazione giudiziale riferibile ai ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011, si applicano, non più nella misura di un terzo, bensì nel 40 per cento della somma irrogata in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima.

Commi 20 e 22 (sanzioni per il ravvedimento) – Nei casi di regolarizzazioni di violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011 mediante ricorso all'istituto del ravvedimento, i detti commi dispongono che le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 passano:

- da un dodicesimo ad un decimo del minimo se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla commessa violazione;
- da un decimo ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione della violazione viene eseguita entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- da un dodicesimo ad un decimo se la regolarizzazione della dichiarazione dei redditi viene effettuata entro 90 giorni o entro 30 giorni se trattasi della dichiarazione IVA.

I richiamati commi, apportando, poi, modifiche all'art. 16, comma 3, e all'art. 17, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 472/1997, aumentano, altresì, da un quarto ad un terzo le sanzioni ivi previste, con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Comma 40 (quota del 5 per mille IRPEF) – Il comma autorizza la ripartizione di una quota del fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del d.l. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla legge in commento, tra le quali, per un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2011, è riportata la "Proroga della liquidazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73".

Sull'argomento appare utile qui ricordare che, con l'art. 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (cosiddetto decreto mille proroghe), alla liquidazione del 5 per mille nell'anno 2011 sono stati destinati 400 milioni di euro e che, quanto poi all'individuazione delle categorie degli enti che possono accedere al beneficio, tra i quali sono ricomprese, come noto, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma di legge, si è fatto rinvio alle disposizioni contenute nel DPCM 23 aprile 2010, aggiornandone i relativi termini.

Comma 41 (agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina) – Il comma conferma anche per l'anno 2011 e successivi le agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina.

Comma 47 (imposta sostitutiva IRPEF del 10 per cento per incrementi della produttività) – Il comma proroga a tutto il 2011 l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, che assoggettano ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10 per cento, le somme erogate in relazione ad incrementi della produttività a titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010 a 40.000 euro e per un importo complessivo non superiore a 6.000 euro.

Comma 48 (detrazione 55 per cento IRPEF e IRES su spese per risparmio energetico) – Con tale comma viene riconosciuta applicabile anche per il 2011 la detrazione IRPEF o IRES del 55 per cento di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006, alle spese sostenute per interventi sugli edifici volte al risparmio energetico (pannelli solari, impianti di climatizzazione invernale, ecc.). La detrazione ora spettante va ripartita in dieci quote annuali di pari importo, anziché in cinque.

Comma 54 (detrazione IRPEF per familiari a carico di non residenti) – Il comma proroga a tutto il 2011 il diritto alla detrazione IRPEF in favore dei non residenti per i familiari a loro carico, disposta dall'art. 1, comma 1324, della legge n. 296/2006, precisando che la detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012.

Commi da 64 a 82 (giochi pubblici) – I commi in esame recano nuove disposizioni volte a rendere più incisiva l'azione di contrasto al gioco illegale, gestito al di fuori del monopolio statale in materia di giochi, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

In tale contesto assumono particolare rilievo:

- l'inasprimento delle sanzioni per le violazioni in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (comma 65);
- l'individuazione del soggetto passivo d'imposta in chiunque, in assenza o inefficacia di concessione rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici e scommesse di ogni genere e la specificazione che, se l'attività è esercitata per conto di terzi, questi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni (comma 66);
- l'assunzione della base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a base delle rettifiche e accertamenti delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP riferibili al soggetto d'imposta (comma 67); analoga determinazione è stabilita in ordine agli accertamenti del prelievo erariale unico – PREU (comma 68);
- l'individuazione, mediante un decreto interdirigenziale Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS e Ministero della Salute, di linee d'azione atte a prevenire, contrastare e recuperare fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo,

nonché il rafforzamento delle sanzioni per la violazione del divieto di consentire la partecipazione ai giochi con vincite in denaro ai minori di anni 18 (comma 70).

Comma 86 (esenzione IVA per le cessioni di fabbricati abitativi) – Il comma, apportando modifiche all'art. 10, primo comma, n. 8-bis) del DPR n. 633/1972, che riconosce l'esenzione IVA per le cessioni di fabbricati abitativi o di porzione di fabbricato, prolunga da quattro a cinque anni dall'ultimazione della costruzione il periodo in cui non è applicabile la detta esenzione.

Comma 123 (divieto di apportare aumenti ai tributi locali) – Il comma conferma, fino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e addizionali loro attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

C) DPCM – UFFICIO PER LO SPORT – 3 DICEMBRE 2010 RECANTE “INDIVIDUAZIONE DEL CRITERIO DI RIPARTIZIONE RELATIVO AL FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE ” – GRADUATORIA DEGLI EVENTI RISULTATI BENEFICIARI.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 17 dicembre 2010, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport – del 3 dicembre 2010, recante la “Individuazione del criterio di ripartizione relativo al Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale”.

In base al decreto in argomento, nella concessione dei finanziamenti agli eventi sportivi internazionali, ai sensi del decreto 1° aprile 2010, a valere sul Fondo istituito dall'art. 1, comma 1291, della legge 296/2006, si applica il tetto massimo di finanziamento, per ciascun evento, pari ad un milione di euro (dieci per cento della disponibilità del Fondo) nonché una percentuale di decurtazione del finanziamento richiesto, in progressione aritmetica, pari al due virgola cinque per cento (2,5%), secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ciò premesso, si rappresenta che è stata pubblicata la graduatoria, approvata con Decreto del Capo Ufficio Sport del 22 dicembre 2010 ed allegata alla presente circolare, degli eventi risultati beneficiari del contributo a valere sul ripetuto Fondo istituito dall'art. 1, comma 1291, della legge 296/2006 ed incrementato, per l'anno 2010 nella misura di 10 milioni di euro, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto – legge 1° luglio 2009, n. 78.

Il finanziamento ha interessato n. 35 eventi sportivi relativi a diverse discipline sportive, diversi soggetti richiedenti e diverse aree di svolgimento dell'evento.

Si rammenta, a tale proposito, che, ai sensi del citato DPCM 1° aprile 2010, ai soggetti beneficiari sono comunicate le modalità ed i termini di erogazione e di rendicontazione delle spese sostenute.

E', infatti, possibile la revoca totale del finanziamento in caso di:

- a) mancata ottemperanza agli adempimenti di rendicontazione richiesti, con le scadenze e le modalità specificate;

- b) mancata realizzazione dell'evento sportivo programmato;
- c) qualora il costo totale dell'evento, a consuntivo, risulti inferiore al piano finanziario allegato alla richiesta;
- d) qualora i lavori di costruzione o ampliamento delle strutture, programmati in sede di richiesta, non siano stati totalmente realizzati.

Può essere, altresì, disposta la revoca parziale del finanziamento qualora venga accertato un minor costo sostenuto, rispetto al piano finanziario allegato alla richiesta.

In questo caso il finanziamento sarà ridotto proporzionalmente.

D) AGCOM – DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2010 RECANTE “REGOLAMENTO CONCERNENTE LA TRASMISSIONE DI BREVI ESTRATTI DI CRONACA DI EVENTI DI GRANDE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 – QUATER DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI (DELIBERAZIONE N. 667/10/CONS)”.

E' stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 4 del 7 gennaio 2011 la deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) del 17 dicembre 2010 recante “Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 32 – quater del Testo Unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici (deliberazione n.667/10/Cons)”.

In base al Regolamento in questione, per <<*evento di grande interesse pubblico*>> si intende l'evento singolo, consistente in una gara sportiva disputata in un giorno solare o la singola manifestazione il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa così come offerta alla visione del pubblico, che gode di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo ed è organizzato in anticipo da un soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva in via esclusiva relativi a tale evento.

In via esemplificativa costituiscono un <<*evento di grande interesse pubblico*>> le giornate di gara delle Olimpiadi estive ed invernali; la finale e tutte le partite di interesse per la squadra nazionale italiana del campionato del mondo e del campionato europeo di calcio; tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali; la finale e le semifinali della “Champions League” e della “Europa League”; le tappe del Giro d'Italia; i Gran Premi automobilistici di Formula 1; i Gran Premi motociclistici di Moto GP; le finali e tutte le partite di interesse per la squadra nazionale italiana nei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby; le finali e tutte le partite di interesse per atleti italiani o per la squadra nazionale italiana dei tornei “Australian Open”, “Roland Garros”, “Wimbledon” e “Us Open” (tornei del Grande Slam), degli Internazionali

d'Italia di tennis e della "Coppa Davis"; il campionato mondiale di ciclismo su strada; le regate di vela dell' "America's Cup"; le singole manifestazioni di carattere culturale o artistico, quali festival, mostre e concorsi, religioso o di grande interesse pubblico.

Per <<notiziari>>, inoltre, si intendono le trasmissioni informative a carattere generale, anche in relazione alla natura tematica del canale, con esclusione di quelli a scopo di intrattenimento, con programmazione regolare all'interno di fasce orarie prestabilite.

Ciò premesso, il presente Regolamento è volto a disciplinare le modalità di esercizio audiovisivo di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva, anche se non integralmente o su una sola piattaforma ed indipendentemente dall'eventuale codifica del segnale, da un emittente televisiva, anche analogica, soggetta al Testo unico.

Il presente Regolamento, pertanto, riconosce l'esercizio del diritto di cronaca, seppure in base a determinate modalità ed entro specifici limiti temporali, a tutte le emittenti televisive, anche analogiche, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica utilizzata, dalla modalità di trasmissione in chiaro o criptato e dall'ambito territoriale.

In particolare, l'utilizzo delle immagini dell'evento per i brevi estratti di cronaca è consentito, nel limite della durata complessivamente non superiore a tre minuti per ciascun evento, esclusivamente nell'ambito dei notiziari, anche in edizioni successive, a partire da un'ora dalla conclusione dell'evento fino a 48 ore dalla conclusione dell'evento stesso.

Per gli eventi di durata particolarmente ridotta, i brevi estratti devono avere una durata proporzionata e comunque non superiore al tre per cento della durata dell'evento.

Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, l'organizzatore dell'evento di grande interesse pubblico può mettere direttamente a disposizione delle emittenti televisive un sistema telematico che consenta di prendere visione dell'evento stesso nella sua interezza e di estrapolarne, nel rispetto del diritto d'autore e connessi e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, brevi estratti di cronaca.

In subordine, le emittenti televisive, anche analogiche, accedono al segnale di trasmissione o di contribuzione del soggetto assegnatario dei diritti e scelgono liberamente le immagini delle quali estrapolare i brevi estratti, indicandone la fonte mediante apposita scritta in sovraimpressione per tutta la durata dell'estratto.

L'Autorità provvede alla verifica del rispetto del presente Regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che, di volta in volta, invieranno i soggetti interessati. All'inosservanza delle suddette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (trattasi di sanzioni amministrative pecuniarie).

E) DPR 29 OTTOBRE 2010, N. 222, RECANTE "REGOLAMENTO PER IL RIORDINO DEL BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARMI DA FUOCO PORTATILI E PER LE MUNIZIONI COMMERCIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 634, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 298 del 22 dicembre 2010, il DPR 29 ottobre 2010, n. 222, recante "Regolamento per il riordino del Banco Nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

F) D. LGS. 26 OTTOBRE 2010, N. 204 RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 288 del 10 dicembre 2010, il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante "Attuazione della Direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".

Le disposizioni del decreto legislativo in argomento, che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2011, integrano e modificano la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Cordiali saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Ragnozzi)

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo Sport**

*Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1, comma 1291
Legge 3 agosto 2009, n. 102*

Elenco degli eventi beneficiari di finanziamento

<i>Numero progressivo</i>	<i>Denominazione evento</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Finanziamento concesso in euro</i>
1	CAMPIONATO MONDIALE DI PALLAVOLO FEMMINILE 2014	FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - ROMA (RM)	74,50	975.000,00
2	GIOCHI MONDIALI DELLA PESCA SPORTIVA	FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE - ROMA (RM)	74,50	461.175,00
3	GLOBAL GAMES 2011	C.O.L. GLOBAL GAMES 2011 - GENOVA (GE)	71,00	527.250,00
4	CAMPIONATI DEL MONDO SCI ALPINO IPC (DISABILI)	FREEWHITE SKI TEAM ASD - SESTRIERE (TO)	66,00	135.050,00
5	CAMPIONATO DEL MONDO UNDER 20	FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - PARMA (PR)	65,00	720.000,00
6	CAMPIONATO MONDIALE DI PENTATHLON MODERNO	FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHON MODERNO - ROMA (RM)	64,50	262.500,00
7	2010 OPEN SWIMMING EUROPEAN CHAMPIONSHIP INAS - FID EUROPE	ASD SPORTABILIA - GENOVA (GE)	64,00	117.300,00
8	CAMPIONATI MONDIALI ASSOLUTI DI SCHERMA CATANIA 2011	FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA - ROMA (RM)	62,50	825.000,00
9	CAMPIONATI EUROPEI FEMMINILI 2011	FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - ROMA (RM)	62,50	775.500,00
10	CAMPIONATI MONDIALI DI BOCCE "FELTRE 2011"	FELTREVENTI - FELTRE (BL)	60,00	200.400,00
11	CAMPIONATO DEL MONDO DI TIRO A VOLO - FOSSA UNIVERSALE	FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO - ROMA (RM)	60,00	36.000,00
12	ICF CANOE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIP 2012	FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK - ROMA (RM)	59,00	109.275,00
13	CAMPIONATI MONDIALI INDIVIDUALI MASCHILI, FEMMINILI ED UNDER 21	FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE - ROMA (RM)	58,50	513.750,00
14	CAMPIONATI DEL MONDO DI TIRO CON L'ARCO E CAMPIONATI DEL MONDO DI TIRO CON L'ARCO PARALIMPICI - TORINO 2011	COMITATO ORGANIZZATORE DEI CAMPIONATI DEL MONDO DI TIRO CON L'ARCO - TORINO 2011 - TORINO (TO)	58,50	750.000,00
15	CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES DI ATLETICA LEGGERA - RIETI 2013	COMITATO RIETI 2013 - RIETI (RI)	58,00	291.450,00
16	ICF WILDE WATER CANOEING WORLD CHAMPIONSHIP	FEDERAZIONE ITALIANA CANOA CAYAK - ROMA (RM)	57,50	28.000,00
17	CAMPIONATO MONDIALE MASCHILE E FEMMINILE DI BEACH VOLLEY	FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - ROMA (RM)	57,00	675.000,00
18	CAMPIONATO EUROPEO CANOTTAGGIO 2012	SOCIETÀ CANOTTIERI VARESE A.S.D. - VARESE (VA)	56,75	487.500,00
19	CAMPIONATI DEL MONDO DI SCI NORDICO 2013 VAL DI FEMME - TRENTO	NORDIC SKI WM VAL DI FEMME 2003 - S.R.L. - CAVALESE (TN)	55,00	625.000,00
20	CAMPIONATO MONDIALE W.A.K.O. PRO	ASD ACCADEMIA EUROPEA - MILANO (MI)	54,50	63.600,00
21	MONDIALI MASTER 2013	SOCIETÀ CANOTTIERI VARESE A.S.D. - VARESE (VA)	53,75	172.500,00
22	CAMPIONATI MONDIALI DI WAKEBOARD 2011	FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO - MILANO (MI)	52,50	54.137,00
23	IFSC WORLD CHAMPIONSHIP - CAMPIONATO DEL MONDO DI ARRAMPICATA 2011	COMITATO ARCO 2011 - ARCO (TN)	52,50	113.025,00
24	F.I.F.A. BEACH SOCCER WORLD CUP 2011	F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI - ROMA (RM)	52,50	462.000,00
25	CAMPIONATO DEL MONDO DI MOUNTAIN BIKE MARATHON	A.C.D. PEDALI DI MARCA - CASALE SUL SILE (TV)	51,50	96.075,00
26	WORLD CRICKET LEAGUE	FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA - ROMA (RM)	51,25	13.500,00
27	CAMPIONATO MONDIALE ASSOLUTO DI CORSA ORIENTAMENTO E TRAIL-ORIENTAMENTO 2014	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO - TRENTO (TN)	51,00	123.500,00
28	CAMPIONATO DEL MONDO DI TIRO A VOLO - ELICA	FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO - ROMA (RM)	51,00	19.000,00
29	COPPA EUROPA DI CROSS MASCHILE E FEMMINILE	UNIONE SPORTIVA SAN VITTORE OLONA 1906 - SAN VITTORE OLONA (MI)	50,50	29.250,00

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo Sport**

*Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1, comma 1291
Legge 3 agosto 2009, n. 102*

Elenco degli eventi beneficiari di finanziamento

<i>Numero progressivo</i>	<i>Denominazione evento</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Finanziamento concesso in euro</i>
30	CAMPIONATO EUROPEO ASPIRANT / JUNIOR DI JU JITSU	ASSOCIAZIONE ITALIANA JU JITSU - GENOVA (GE)	49,50	40.864,00
31	CAMPIONATO D'EUROPA MOUNTAIN BIKE MARATHON 2010	A.C.D. PEDALI DI MARCA - CASALE SUL SILE (TV)	49,50	54.400,00
32	SIX DAYS ENDURO	MOTO CLUB RACING TERNI - TERNI (TR)	49,50	140.888,00
33	CAMPIONATI E&A (EUROPA E AFRICA) SCI NAUTICO DISABILI 2010	FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO - MILANO (MI)	48,00	23.800,00
34	SMILE CUP 2011 - UN CANESTRO PER L'AFRICA	ASD AUDAX BASKET REGGIO CALABRIA - REGGIO CALABRIA (RC)	47,75	42.413,00
35	ISSF SHOTGUN WORLD CUP - COPPA DEL MONDO DI TIRO A VOLO (SKEET, TRAP E DOUBLE TRAP)	FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO - ROMA (RM)	45,00	35.700,00
Totale				9.999.802,00